

**COMUNE DI QUINCINETTO**

PROVINCIA DI TORINO

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 19****DEL 28/06/2021**

=====

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE e RELATIVE RIDUZIONI DELLA TARI (TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI) ANNO 2021

=====

L'anno Duemilaventuno addì VENTOTTO del mese di GIUGNO alle ore diciotto e minuti quindici, nella sala della adunanze consiliari, regolarmente convocato dal Sindaco, ai sensi dell'art.40 del D.Lgs.n°267 del 18/8/2000, con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:

Cognome e Nome	Pres.	Cognome e Nome	Pres.
CANALE CLAPETTO ANGELO - Sindaco	Si	ENRIETTI LORENZA - Consigliere	Si
FOSSON FAUSTO - Consigliere	Si	MAZZEI SERGIO - Consigliere	Si
IACHI ANTONIO - Consigliere	Si	ZINUTTI ANDREA - Consigliere	Si
PATTI ERINA - Vice Sindaco	Si	MONTER TERESA - Consigliere	Si
MANGARETTO FLAVIO - Consigliere	Si		
FORLINO ENRICO - Consigliere	Si		
ABDELRAZEK ALESSANDRO - Consigliere	Si		
		Totale Presenti:	11
		Totale Assenti:	0

Assume la presidenza il SINDACO

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Sig. Aldo Dr. MAGGIO

Il presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Il Segretario Comunale ha espresso parere favorevole sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art.49 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e successive modificazioni.

F.to: Aldo Dr. MAGGIO

Il Responsabile del servizio finanziario-tributi ha espresso parere favorevole sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 comma 1° D. Lgs. 18/08/2000 n.267 e successive modificazioni e integrazioni.

F.to: Monica Rag. GIACHINO

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili;

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020-2023) che all'articolo 1, comma 738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI;

VISTA la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante "*DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI COSTI EFFICIENTI DI ESERCIZIO E DI INVESTIMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI, PER IL PERIODO 2018-2021*";

VISTO, in particolare, l'Allegato A, che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei servizi rifiuti 2018-2021;

CONSIDERATO che, a seguito della citata delibera n. 443/2019 di ARERA, è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale prevedendo parametri in grado di individuare i costi efficienti, che impongono una stretta coerenza tra il costo e la qualità del servizio reso dal gestore;

RICHIAMATI i commi da 641 a 668 dell'art. 1, L. n. 147/2013 e ss. mm.ii., i quali contengono la disciplina della TARI;

EVIDENZIATO, come sopra accennato, che l'art. 1, comma 738, della Legge n. 160/2019 ha mantenuto in vita le disposizioni relative alla disciplina della TARI, contenute nella richiamata Legge di Stabilità 2014 dai commi da 641 a 668;

ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

EVIDENZIATO che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

VERIFICATO che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario "*chi inquina paga*", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, poi evolutosi nel principio "*pay as you throw*" e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

DATO ATTO che, con l'evoluzione normativa intervenuta che, peraltro, è ancora in atto, emerge un contesto assai complesso in cui gestire la TARI, nonché la procedura per l'approvazione delle tariffe per l'anno 2021;

VISTO l'art. 107 del D.L. n. 18/2020 (cd "decreto Cura Italia"), convertito in legge 24/04/2020, n.27 che, al comma 5 prevede che i Comuni, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge n. 147/2013, possono approvare le tariffe della TARI, adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo, entro il 31 dicembre 2020, alla determinazione ed approvazione del PEF per l'anno 2020; l'eventuale conguaglio tra i

costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

RICHIAMATA la deliberazione del consiglio comunale n.18 del 27/07/2020 con la quale si confermavano per l'anno 2020 le tariffe della TARI approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n.10 del 27/03/2019 (allegato A);

VISTO l'articolo 1, comma 169, legge 296/2006 che stabilisce: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”*;

VISTO il Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, cosiddetto DL Sostegni, che all'articolo 30, comma 5, ha definitivamente disposto il differimento dei termini di approvazione del PEF 2021 e delle tariffe al 30 giugno 2021, termini sganciati da quelli di approvazione del bilancio di previsione;

RITENUTO opportuno, per il contesto sopra illustrato, procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2021 riportare nell'allegato “A” al presente atto, quale parte integrante e sostanziale del medesimo;

VISTO l'articolo 6 del dl "Sostegni bis" (DL 25 maggio 2021, n. 73) che prevede dei ristori specifici a copertura di riduzioni TARI a causa dell'emergenza COVID-19 in favore delle categorie economiche oggetto di chiusura obbligatoria o di restrizioni nell'esercizio, che per il Comune di Quincinetto ammontano ad € 5.412,00;

DATO ATTO che la zona “rossa”, nella quale il nostro ente è rientrato per un periodo di tempo, è quella con le restrizioni più elevate che può comportare la chiusura totale o parziale delle attività, in particolare:

- *le attività commerciali in sede fissa sono consentite solo se al dettaglio, sia della tipologia esercizi di vicinato che medie e grandi strutture di vendita, anche ricomprese nei centri commerciali, per la vendita di generi alimentari e di prima necessità come previsti nell'allegato 23 del DPCM 2 marzo 2021;*
- *attività di somministrazione di alimenti e bevande, sia su area pubblica che privata (es. bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, rosticcerie, pizzerie, chioschi): sono sospese le attività di ristorazione, ma rimane consentito l'asporto;*
- *servizi alla persona (es. acconciatori, estetiste, tatuatori): non sono consentiti se diversi da quelli previsti nell'allegato 24 del DPCM 2 marzo 2021;*

Attività sempre sospese:

- *palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali; sale giochi, sale scommesse e sale bingo e casinò: sospese anche quelle svolte all'interno di locali adibiti ad altre attività differenti;*
- *gioco con dispositivi elettronici “slot machine” in qualsiasi luogo;*
- *musei, mostre e l'apertura di altri istituti e luoghi della cultura;*
- *parchi tematici e di divertimento;*
- *eventi e competizioni sportive degli sport individuali e di squadra, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato (ad eccezione delle competizioni a carattere nazionale riconosciute dai Comitati);*
- *centri culturali, centri sociali e centri ricreativi;*
- *spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto;*
- *sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso;*
- *feste nei luoghi al chiuso e all'aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose;*
- *sagre e fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi;*
- *convegni, congressi e altri eventi in presenza;*
- *impianti nei comprensori sciistici.*

PRESO ATTO che le agevolazioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 660, della legge n. 147/2013, possono essere poste a carico delle tariffe TARI o, in alternativa, finanziate a carico del bilancio attraverso specifiche autorizzazioni di spesa;

RITENUTO di stabilire, per l'anno 2021, le seguenti riduzioni tariffarie, sulla parte variabile della tassa, tenendo conto delle utenze che hanno avuto maggiori restrizioni nel periodo di pandemia:

- ✓ 18 % sulle utenze domestiche;
- ✓ 60 % sulle utenze non domestiche relative alla categoria 101 (musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto ecc.), 105 (Alberghi con ristorante), 106 (Alberghi senza ristorante), 112 (attività artigianali tipo botteghe (parrucchiere, estetiste ecc...), 116 (Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie), 117 (Bar, caffè, pasticceria);
- ✓ 25 % sulle altre utenze non domestiche (tranne l'utenza 109 banche e istituti di credito, 111 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze, 118 supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi ecc...);
- ✓ nessuna riduzione per uffici postali e bancari, farmacie e rivendite di generi alimentari di qualsiasi tipo che sono sempre rimasti aperti;

CONSIDERATO che tali riduzioni saranno finanziate in parte con le risorse assegnate dall'art. 6 del dl "Sostegni bis" (DL 25 maggio 2021, n. 73) ed in parte con fondi propri dell'ente;

PRESO ATTO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettati dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011;

VERIFICATO che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera si riferisce e purché il comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

VISTI:

- il Piano Finanziario relativo ai costi di gestione del servizio rifiuti per l'anno 2021 approvato con deliberazione del consiglio comunale n.18 del 28/06/2021;
- il regolamento TARI approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.17 del 27/07/2020;

PRECISATO che a fronte di costi complessivi derivanti dal piano finanziario pari a € 115.629,00, di cui €46.008,00 per costi fissi e €69.621,00 per costi variabili, la percentuale di imputazione di essi tra Utenze domestiche e non domestiche viene stabilita rispettivamente nella misura del 78% e 22% per i costi variabili e 92% e 8% per i costi fissi; tale ripartizione è stata determinata:

- dalla quantità di rifiuti complessivamente prodotti da Utenze domestiche e non domestiche stimata in maniera presuntiva sulla base della superficie totale occupata da ciascuna delle categorie e del coefficiente Kd;
- dalla ripartizione storica effettuata da questo comune negli ultimi dieci anni (il nostro Comune già a partire dall'anno 2001 aveva introdotto un sistema di tassazione differenziato in base ai componenti della famiglia per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche aveva già introdotto le categorie previste dal D.P.R. 158/1999 pertanto la ripartizione percentuale risulta coerente con il passato);

DATO ATTO che:

- nel Comune di Quincinetto sono presenti autorimesse e magazzini senza vendita diretta e, in considerazione del fatto che la corrispondente categoria non è stata prevista in modo specifico per i Comuni con meno di 5000 abitanti, la stessa è stata creata prendendo a riferimento i coefficienti previsti per i comuni con più di 5.000 abitanti, come da interpretazione ministeriale;
- è stata mantenuta la categoria denominata "depositi e autorimesse delle attività artigianali" nella quale rientrano appunto i depositi ed i locali utilizzati quali autorimesse delle attività artigianali;

RITENUTO opportuno, dover fissare la riscossione della TARI 2021 in n. 2 rate con scadenza 30 settembre 2021 e 30 novembre 2021;

VISTO il Bilancio di Previsione per il triennio 2021-2023 e il Documento Unico di Programmazione, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.43 del 22/12/2020;

RICHIAMATI l'art. 107, del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165, che, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;
- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo; ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

VISTO il parere di regolarità del responsabile del servizio competente ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO il parere di regolarità del responsabile del servizio finanziario competente ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

Con votazione favorevole unanime,

DELIBERA

1. Di dare atto che tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. Di approvare gli allegati alla presente deliberazione, quali parti integranti e sostanziali della medesima;
3. Di approvare le tariffe della TARI per le singole utenze domestiche e non domestiche per l'anno 2021 (allegato A), in applicazione delle formule contenute nel metodo normalizzato di cui al DPR 158/1999, adeguate al computo delle tariffe giornaliere per quanto concerne gli operatori mercatali, con suddivisione dei costi fra utenze domestiche e utenze non domestiche come segue:
 - nella misura del 92% utenze domestiche e 8% utenze non domestiche per i costi fissi;
 - nella misura del 78% utenze domestiche e 22% utenze non domestiche per i costi variabili;
4. Di definire il costo del servizio a domicilio di raccolta dell'umido in € 44,00 a componente. Tale costo rientra nei servizi a domanda individuale e verrà aggiunto alla bolletta limitatamente a quegli utenti che hanno aderito al servizio facendone specifica richiesta;
5. Di stabilire, per l'anno 2021, le seguenti riduzioni tariffarie, sulla parte variabile della tassa, tenendo conto delle utenze che hanno avuto maggiori restrizioni nel periodo di pandemia:
 - ✓ 18 % sulle utenze domestiche;
 - ✓ 60 % sulle utenze non domestiche relative alla categoria 101 (musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto ecc.), 105 (Alberghi con ristorante), 106 (Alberghi senza ristorante), 112 (attività artigianali tipo botteghe (parrucchiere, estetiste ecc...), 116 (Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie), 117 (Bar, caffè, pasticceria);
 - ✓ 25 % sulle altre utenze non domestiche (tranne l'utenza 109 banche e istituti di credito, 111 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze, 118 supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi ecc...);
 - ✓ nessuna riduzione per uffici postali e bancari, farmacie e rivendite di generi alimentari di qualsiasi tipo che sono sempre rimasti aperti;
6. Di dare atto che le riduzioni di cui al punto 5) saranno finanziate in parte con le risorse assegnate

dall'art. 6 del dl "Sostegni bis" (DL 25 maggio 2021, n. 73) ed in parte con fondi propri dell'ente;

7. Di fissare la riscossione della TARI relativa all'anno 2021 in **n. 2 rate con scadenza 30 settembre 2021 e 30 novembre 2021;**
8. Di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico dello Ministero medesimo.

Con successiva votazione favorevole unanime la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c.4 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Letto, confermato e sottoscritto. Del che si è redatto il presente verbale.
In originale firmati.

IL SINDACO
CANALE CLAPETTO ANGELO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Aldo Dr. MAGGIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune ai sensi dell'art.124 C.1 del D.Leg. 18/08/2000 n.267 per 15 giorni con decorrenza dal: 02-lug-2021.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Aldo Dr. MAGGIO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO.

Quincinetto, lì 02-lug-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

◇ **La presente deliberazione È DIVENUTA ESECUTIVA AI SENSI DELL'ART. 134 c. 3° D. Leg. 18/8/2000 n. 267 in data 12-lug-2021**

Quincinetto, lì .

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Aldo Dr. MAGGIO

8) RIEPILOGO DELLE TARIFFE

UTENZE DOMESTICHE	Ka	Quf	Tariffa (p.fissa)	Kb	Quv	Cu	Tariffa (p.variab.)
Utenza domestica (1 componente)	0,84	0,60499	0,50819	0,80	377,47169	0,17226	52,01862
Utenza domestica (2 componenti)	0,98	0,60499	0,59289	1,60	377,47169	0,17226	104,03724
Utenza domestica (3 componenti)	1,08	0,60499	0,65339	2,00	377,47169	0,17226	130,04655
Utenza domestica (4 componenti)	1,16	0,60499	0,70179	2,60	377,47169	0,17226	169,06051
Utenza domestica (5 componenti)	1,24	0,60499	0,75019	3,20	377,47169	0,17226	208,07447
Utenza domestica (6 componenti e oltre)	1,30	0,60499	0,78649	3,70	377,47169	0,17226	240,58611

ATTIVITA' PRODUTTIVE	Kc	Qapf	Tariffa (p.fissa)	Kd	Cu	Tariffa (p.variab.)
101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,51	0,22970	0,11715	4,20	0,12916	0,54247
102-Campeggi, distributori carburanti	0,80	0,22970	0,18376	6,55	0,12916	0,84600
103-Stabilimenti balneari	0,63	0,22970	0,14471	5,20	0,12916	0,67163
104-Esposizioni, autosaloni	0,43	0,22970	0,09877	3,55	0,12916	0,45852
105-Alberghi con ristorante	1,33	0,22970	0,30550	10,93	0,12916	1,41172
106-Alberghi senza ristorante	0,91	0,22970	0,20903	7,49	0,12916	0,96741
107-Case di cura e riposo	1,00	0,22970	0,22970	8,19	0,12916	1,05782
108-Uffici, agenzie, studi professionali	1,13	0,22970	0,25956	9,30	0,12916	1,20119
109-Banche ed istituti di credito	0,58	0,22970	0,13323	4,78	0,12916	0,61738
110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,11	0,22970	0,25497	9,12	0,12916	1,17794
111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,52	0,22970	0,34914	12,45	0,12916	1,60804
112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	1,04	0,22970	0,23889	8,50	0,12916	1,09786
113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,16	0,22970	0,26645	9,48	0,12916	1,22444
114-Attività industriali con capannoni di produzione	0,91	0,22970	0,20903	7,50	0,12916	0,96870
115-Attività artigianali di produzione beni specifici	1,09	0,22970	0,25037	8,92	0,12916	1,15211
116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	4,74	0,22970	1,08878	37,67	0,12916	4,86546
117-Bar, caffè, pasticceria	3,90	0,22970	0,89583	27,82	0,12916	3,59323
118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,38	0,22970	0,54669	19,55	0,12916	2,52508
119-Plurilicenze alimentari e/o miste	2,61	0,22970	0,59952	21,41	0,12916	2,76532
120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	6,06	0,22970	1,39198	49,72	0,12916	6,42184
121-Discoteche, night club	1,64	0,22970	0,37671	13,45	0,12916	1,73720
122-Autorimesse, depositi e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,41	0,22970	0,09418	3,20	0,12916	0,41331
123-Depositi e autorimesse attività artigianali	0,43	0,22970	0,09877	5,00	0,12916	0,64580